

Milano, 15 dicembre 2017

A tutti i Sigg. ri Clienti

Loro Sede

CIRCOLARE N. 42/2017

Mercoledì 27 Dicembre – Scadenza versamento acconto IVA

La scadenza per il versamento dell'acconto IVA annuale è fissata per mercoledì 27 dicembre p.v.. Si fornisce di seguito un quadro riassuntivo delle modalità di calcolo e di versamento.

REGOLA GENERALE

In via generale, sono tenuti al versamento dell'acconto i soggetti titolari di partita IVA che effettuano liquidazioni periodiche ed hanno chiuso il periodo d'imposta 2016 con un debito IVA.

L'obbligo di versamento dell'acconto non sussiste se l'importo dovuto a tale titolo risulta inferiore ad € 103,29.

SOGGETTI ESONERATI

Sono **esonerati dal versamento dell'acconto Iva** i soggetti che presentano, a titolo esemplificativo:

- una base di riferimento a credito (storico 2016 o presunto/analitico 2017);
- la cessazione dell'attività entro il 30 novembre se mensili, o 30 settembre se trimestrali;
- l'inizio dell'attività nel corso del 2017;
- i soggetti che adottano il regime dei minimi;
- i soggetti che adottano il regime forfetario;
- i soggetti usciti dal regime dei minimi o dal regime forfetario con decorrenza 2017 con applicazione del regime ordinario.

MISURA DELL'ACCONTO

I criteri per determinare l'acconto Iva sono i tre di seguito illustrati, con la premessa che l'acconto da versare è pari:

(i) all'88 per cento dell'importo determinato applicando il metodo storico oppure il metodo previsionale;

(ii) in caso di adozione del metodo c. d. “analitico” delle operazioni effettuate, al 100 per cento dell’importo risultante dalla liquidazione periodica straordinaria alla data del 20.12.2017, per i contribuenti mensili, o relativa al periodo 1.10 - 20.12 per i trimestrali.

DETERMINAZIONE DELL’ACCONTO

1) Metodo Storico

Si assume come riferimento l’IVA relativa al mese di dicembre 2016 ovvero all’ultimo trimestre, per i contribuenti trimestrali. In pratica, si fa riferimento al Rigo VH 12 della dichiarazione annuale per i mensili ed al Rigo VL38 + Rigo VH13 – Rigo VL36 per i quelli trimestrali¹.

2) Metodo Previsionale

I contribuenti possono anche determinare l’acconto assumendo come riferimento il debito d’imposta che prevedono risulterà dalla liquidazione del mese di dicembre o dell’ultimo trimestre 2017 (saldo IVA annuale 2017). Versano, quindi, l’88 per cento di tale importo.

Tale metodo può risultare conveniente, ad esempio, in caso di rilevanti acquisti effettuati nell’ultimo mese o trimestre dell’anno. Tuttavia, occorre considerare che, in caso di errore nella previsione e, di conseguenza, di versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto, si renderà applicabile la relativa sanzione del 30%, come di seguito specificato².

3) Metodo “Analitico” delle operazioni effettuate

L’acconto è pari all’IVA relativa alle operazioni imponibili effettuate fino al 20.12.2017, indipendentemente dal fatto che le stesse siano state o meno registrate e/o fatturate.

Occorre dunque fare riferimento, in sintesi, non solo all’IVA relativa alle operazioni fatturate fino alla predetta data, ma anche a quelle afferenti le operazioni per le quali si siano verificati i presupposti che determinano il momento impositivo. Quest’ultimo coincide con i momenti di seguito indicati:

- riscossione acconti o fatturazione, se avvengono anteriormente agli eventi qui sotto specificati;
- stipulazione dell’atto, se si tratta di cessione di beni immobili;

¹ Nel caso in cui un contribuente trimestrale abbia chiuso la dichiarazione Iva relativa all’anno 2016 con un importo a credito (indicato nel rigo VL33) si dovrà comunque verificare un’eventuale obbligo di versamento dell’acconto Iva, e la base di riferimento dovrà essere determinata dall’eventuale saldo a debito senza considerare l’acconto versato (ovvero l’importo effettivamente dovuto per il 2016), **pari alla differenza tra l’acconto versato, indicato nel rigo VH13, e il credito Iva annuale, indicato nel rigo VL33.**

² Utilizzando tale metodo, per non incorrere in sanzioni, è necessario che **a consuntivo l’acconto versato per il 2017 non risulti inferiore all’88%** di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre (per i contribuenti mensili) ovvero quarto trimestre (per i contribuenti trimestrali).

- consegna o spedizione, se si tratta di cessione di beni mobili;
- riscossione del corrispettivo, se si tratta di prestazioni di servizi.

Di conseguenza, l'importo da versare deve essere determinato sulla base di una vera e propria liquidazione straordinaria che tiene conto:

- dell'imposta relativa alle operazioni effettuate negli stessi periodi, anche se non ancora fatturate (ad es., cessioni di beni con bolle di consegna per le quali ci si avvale della fatturazione differita);
- dell'imposta relativa alle fatture di acquisto registrate nel medesimo periodo.

L'importo risultante da tale liquidazione deve essere versato nella misura del 100 per cento.

La liquidazione così effettuata dovrà essere obbligatoriamente annotata nel registro IVA vendite o dei corrispettivi in aggiunta alle altre liquidazioni periodiche, anche se dovesse emergere un credito d'imposta.

CASI PARTICOLARI

Nel caso di **variazione della periodicità di liquidazione** rispetto al 2016:

- passaggio da trimestrale a mensile: il parametro su cui calcolare l'88% dovuto a titolo di acconto è pari ad un terzo dell'imposta a debito di cui alla dichiarazione annuale 2016 (modello Iva 2017);
- passaggio da mensile a trimestrale: l'acconto dell'88% va determinato sulla base della somma delle liquidazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento dell'acconto deve essere effettuato utilizzando il modello F24 per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) utilizzando il codice tributo 6013 (per i contribuenti mensili) o 6035 (per i contribuenti trimestrali).

L'importo non è rateizzabile, ma può essere compensato con eventuali crediti di imposte e contributi di cui il contribuente abbia disponibilità. Gli estremi del versamento devono essere annotati sul registro delle fatture attive o dei corrispettivi.

I contribuenti trimestrali ordinari non devono maggiorare l'importo dell'1% a titolo d'interessi.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il mancato o insufficiente versamento dell'acconto comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al 30% dell'imposta non versata. Il mancato adempimento può, comunque, essere regolarizzato avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso. Per avvalersi di tale istituto occorre versare, oltre all'imposta ed agli interessi legali (attualmente pari allo 0,1% annuo), calcolati giorno per giorno, la sanzione pari:

- * al 0,1% dell'imposta, per ogni giorno di ritardo, se la regolarizzazione avviene entro i 14 giorni successivi alla scadenza;
- * al 1,5% dell'imposta (1/10 del 15%), se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza;
- * al 1,67% dell'imposta (1/9 del 15%), se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza;
- * al 3,75 % dell'imposta (1/8 del 30%), se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA per il 2017;
- * al 4,29% (1/7 del 30%), se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA per il 2018;
- * al 5% dell'imposta (1/6 del 30%), se la regolarizzazione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA per il 2018.

REATO DI OMESSO VERSAMENTO

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore ad Euro 250.000,00 per ciascun periodo d'imposta (art. 10-ter, D. Lgs. 74/2000). In pratica, il reato non sarebbe integrato se, entro il prossimo 27 dicembre, si riducesse sotto i 250.000,00 Euro il debito IVA – non pagato – che emergesse dalla precedente dichiarazione annuale.

Cordiali Saluti